



Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 3 lett. s

Nella presente ordinanza si intende per:

- s. *fabbricanti*: le persone fisiche o giuridiche che fabbricano prodotti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale.

Art. 6 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può aggiornare le categorie di rifiuti di cui all'allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.

Titolo dopo l'art. 6

Capitolo 2a: Riconoscimento di un'organizzazione settoriale sulla base di un accordo settoriale secondo l'art. 32a^{ter} LPAmb

Art. 6a Accordo settoriale

L'UFAM riconosce, su richiesta, un'organizzazione settoriale sulla base di un accordo settoriale privato (art. 32a^{ter} cpv. 1 LPAmb) se è garantito che:

- a. i rifiuti ritirati sono smaltiti secondo le disposizioni dell'articolo 12 e delle pertinenti leggi speciali;

¹ RS 814.600

-
- b. i portatori di interesse degli attori della catena di smaltimento sono adeguatamente rappresentati;
 - c. tutti gli attori della catena di smaltimento coinvolti ricevono un indennizzo a copertura dei costi per gli oneri sostenuti;
 - d. i flussi di materiali destinati allo smaltimento sono presentati in modo trasparente e tracciabile; e
 - e. i flussi finanziari sono presentati in modo trasparente e tracciabile nel rispetto del segreto aziendale.

Art. 6b Procedura

¹ Le domande di cui all'articolo 6a sono presentate all'UFAM secondo le sue indicazioni. L'UFAM mette a disposizione i modelli di domanda.

² Le domande presentate dalle organizzazioni settoriali sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Chiunque può trasmettere all'UFAM un parere in merito entro 30 giorni dalla pubblicazione di una domanda.

Art. 6c Riconoscimento e pubblicazione

¹ Il riconoscimento di un'organizzazione settoriale secondo l'articolo 6a ha durata illimitata.

² Le decisioni concernenti il riconoscimento sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 6d Rapporto d'attività, revisione e verifica annuale dei requisiti

¹ Le organizzazioni settoriali riconosciute secondo l'articolo 6a presentano all'UFAM, conformemente alle sue indicazioni, un rapporto sulla loro attività dell'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno. L'UFAM mette a disposizione i vari modelli di rapporto.

² Un'organizzazione settoriale riconosciuta esegue controlli interni dell'organo di gestione e affida la verifica dei risultati interni di tali controlli nonché la revisione a un organo di revisione indipendente. L'organo di revisione controlla in particolare anche l'ammontare e l'impiego corretto dei contributi (art. 6f e 6g).

³ L'organizzazione settoriale gli fornisce tutte le informazioni necessarie e gli garantisce la consultazione degli atti. I risultati dei controlli sono riportati nel rapporto d'attività di cui al capoverso 1.

⁴ Sulla base del rapporto di cui al capoverso 1, l'UFAM verifica ogni anno se sono adempiuti i requisiti per il riconoscimento dell'accordo settoriale secondo l'articolo 6a. Se i requisiti non sono più adempiuti, dopo aver sentito le parti interessate e concesso un congruo termine supplementare, l'UFAM revoca il riconoscimento.

Art. 6e Contributi dei non membri a un'organizzazione settoriale riconosciuta

I seguenti partecipanti al mercato devono versare un contributo di smaltimento anticipato (contributo) a un'organizzazione settoriale riconosciuta dall'UFAM secondo l'articolo 6a per i prodotti immessi in commercio se non sono membri di tale organizzazione settoriale, ma si avvalgono dei suoi servizi di smaltimento:

- a. fabbricanti; e
- b. imprese estere di vendita per corrispondenza online.

Art. 6f Ammontare dei contributi

¹ L'ammontare dei contributi si basa sui costi presumibili delle attività secondo l'articolo 6g.

² L'organizzazione settoriale sottopone all'UFAM una proposta motivata concernente l'ammontare dei contributi e la verifica annualmente.

³ Il DATEC stabilisce l'ammontare dei contributi e lo adegua all'occorrenza.

Art. 6g Impiego dei contributi

¹ L'organizzazione settoriale può utilizzare i contributi versati dai non membri esclusivamente per finanziare le attività di smaltimento svolte secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 12) o a copertura degli oneri correlati, in particolare per l'attività di informazione.

² Le parti assoggettate all'obbligo contributivo notificano all'organizzazione settoriale, secondo le sue indicazioni formali, la quantità di prodotti soggetti al contributo immessi sul mercato.

Art. 6h Scadenza, termine di pagamento e procedura

¹ L'organizzazione settoriale fattura i contributi ai non membri secondo l'articolo 6e.

² Il contributo è dovuto dal momento in cui i non membri ricevono la fattura oppure, in caso di contestazione della fattura, dal momento del passaggio in giudicato della decisione sul contributo di cui al capoverso 3. Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di scadenza.

³ In caso di controversie relative alla fattura, l'UFAM emana una decisione sul contributo.

Art. 13a Raccolta volontaria di rifiuti urbani da parte di privati

¹ L'UFAM autorizza le domande di privati per la raccolta volontaria di rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 che sono idonei alla preparazione per il riutilizzo o alla valorizzazione materiale, se:

- a. i rifiuti raccolti sono in prevalenza destinati al riutilizzo o alla valorizzazione materiale;

- b. il riciclaggio avviene secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 12) e sono osservate eventuali prescrizioni secondo il capoverso 4;
- c. le parti dei rifiuti raccolti che non possono essere sottoposte a valorizzazione materiale sono sottoposte in via prioritaria a valorizzazione materiale combinata con quella energetica e, in seguito, a sola valorizzazione energetica in Svizzera;
- d. tutti gli attori della catena di smaltimento coinvolti ricevono un indennizzo a copertura dei costi per gli oneri sostenuti;
- e. sulla base di un ecobilancio, che deve essere redatto da terzi indipendenti e convalidato da un altro perito esterno, emergono i maggiori benefici per l'ambiente della preparazione per il riutilizzo o della valorizzazione materiale rispetto alla valorizzazione materiale combinata con quella energetica e alla sola valorizzazione energetica;
- f. i flussi di materiali sono notificati annualmente all'UFAM in modo trasparente e tracciabile secondo l'articolo 13c capoverso 2;
- g. i flussi finanziari sono presentati in modo trasparente e tracciabile nel rispetto del segreto aziendale;
- h. la raccolta è offerta per almeno tre anni; e
- i. la sospensione della raccolta viene comunicata all'UFAM con almeno sei mesi di preavviso.

² Le domande sono presentate all'UFAM secondo le sue indicazioni. L'UFAM mette a disposizione i modelli di domanda.

³ L'UFAM sente i Cantoni e le organizzazioni settoriali interessati prima di rilasciare l'autorizzazione.

⁴ Il DATEC può stabilire ulteriori requisiti per determinati tipi di rifiuti, in particolare tassi di riciclaggio.

Art. 13b Autorizzazione e pubblicazione

¹ L'autorizzazione di cui all'articolo 13a è rilasciata, dopo aver sentito i Cantoni, per cinque anni al massimo e tiene conto del piano di gestione dei rifiuti dei Cantoni di cui all'articolo 4.

² I fornitori del servizio di raccolta autorizzati e i rifiuti urbani da essi raccolti sono pubblicati dall'UFAM in un elenco aggiornato regolarmente.

³ I fornitori del servizio informano regolarmente i Cantoni e i Comuni interessati in merito alle loro attività e almeno sei mesi prima dell'inizio e della sospensione della raccolta.

Art. 13c Rapporto d'attività e verifica annuale dei requisiti

¹ I fornitori privati autorizzati secondo l'articolo 13a presentano all'UFAM, conformemente alle sue indicazioni, un rapporto sulla loro attività dell'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno. L'UFAM mette a disposizione i vari modelli di rapporto.

² Nel rapporto di cui al capoverso 1 i flussi di materiali sono presentati annualmente all'UFAM in modo trasparente e tracciabile. Il rapporto contiene almeno le indicazioni seguenti:

- a. la quantità raccolta suddivisa per regione; e
- b. la quantità e il luogo della separazione, della valorizzazione materiale e dell'impiego dei materiali riciclati, suddivisi in base ai diversi materiali.

³ Sulla base del rapporto di cui al capoverso 1, l'UFAM verifica ogni anno se sono adempiuti i requisiti per l'autorizzazione secondo l'articolo 13a. Se i requisiti non sono più adempiuti, l'UFAM revoca l'autorizzazione dopo aver sentito le parti interessate e concesso un congruo termine supplementare.

⁴ L'UFAM può pubblicare in forma anonima e aggregata i rapporti presentati, in particolare i flussi di materiali delle raccolte differenziate.

Art. 32 cpv. 2 lett. b e g

² I detentori degli impianti devono fare in modo che:

- b. in sede di trattamento, i composti organici allogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi nuovamente una quantità minima; in particolare, il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui del trattamento termico dei rifiuti deve essere il più basso possibile secondo lo stato della tecnica;
- g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli; nel caso di un difetto di funzionamento nel processo di recupero dei metalli o di un'interruzione del percorso di smaltimento stabilito, con il consenso delle autorità cantonali e dell'UFAM, le ceneri dei filtri possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo C se legate con leganti idraulici, a condizione che siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili per il recupero.

Art. 52b

Abrogato

II

L'allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1^o novembre 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Par-melin
Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 5
(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

N. 3.1 lett. a

- 3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2–3.5:
- a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, sempre che siano adempiute le prescrizioni di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;

N. 3.3

- 3.3 Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui del trattamento termico dei rifiuti deve essere il più basso possibile secondo lo stato della tecnica e, in ogni caso, non può superare 5 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).

N. 4.2

- 4.2 Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui del trattamento termico dei rifiuti deve essere il più basso possibile secondo lo stato della tecnica e, in ogni caso, non può superare 5 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).